



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055 | [www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**  
**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

## **CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERAZIONE N. 103 DEL 11-12-2012**

**OGGETTO: Dismissioni della partecipazione detenuta dal Comune di Sesto Fiorentino nella società Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l..**

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di dicembre alle ore 15.15, in Sesto Fiorentino nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e forme previste nello Statuto e nel Regolamento vigenti, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Dei componenti del Consiglio Comunale, sono presenti:

GIANASSI GIANNI	P	OKOYE CHUKWUMA	P
GIORGETTI ANDREA	P	FALCHI LORENZO	P
BOSI SARA	P	ARRIGHETTI ANTONIO	A
STERA AURELIO	P	SALVETTI GIANDOMENICO	P
MATTEI LUIGI	P	AIAZZI MANOLA	A
SANQUERIN CAMILLA	P	MASSI MARCELLO	P
SURACE MARCO	P	GARGIULO GIORGIO	A
MARIANI GIULIO	P	LOIERO DAVIDE	P
MILANI GRAZIELLA	P	BALDINOTTI MARCO	A
GUARDUCCI ANDREA	P	ATTANASIO ALBERTO	A
BOTTINO MARCO	P	FERRUCCI MASSIMO	P
LOBINA GIAN PIER LUIGI	P	BIAGIOTTI LEONARDO	P
PECCHIOLI LUCIANO	P	DONI MASSIMO	P
CONTI GLORIA	P	GIOVANNINI SILVANA	P
CHIARI BRUNO	P	VETTORI FABRIZIO	A
PRATESI ERIKA	P		

**PRESENTI N. 25 - ASSENTI N. 6**

**PRESIEDE** l'Adunanza il PRESIDENTE GIORGETTI ANDREA.

**PARTECIPA** il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa LANDI PATRIZIA.

**SCRUTATORI** designati: MARIANI GIULIO, CHIARI BRUNO e MASSI MARCELLO.

Assistono alla seduta gli **ASSESSORI ESTERNI**: E. Appella, A. Banchelli, D. Camardo, C. Conti, R. Drovandi, A. Mannini e I. Niccoli e il Presidente dell'Istituzione ai Servizi Educativi, Culturali e Sportivi S. Farese.

Il **PRESIDENTE** constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto:

**(... omissis resoconto verbale della seduta ...)**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO** che la Legge Finanziaria 2008 (n. 244 del 24/12/2007), all'articolo 3 commi 27 e seguenti stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche (fra cui le amministrazioni comunali) non possono costituire d'iniziativa o assumere e mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società, a meno che le stesse:

- abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- producano servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

**RILEVATO** che le suddette norme della Legge Finanziaria 2008, in considerazione di quanto sopra, prevedono che gli organi competenti delle amministrazioni pubbliche debbano, per quanto concerne le attuali partecipazioni societarie, autorizzarne il mantenimento con atto motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti suddetti (art. 3, comma 28);

**CONSIDERATO** che le partecipazioni detenute dal Comune di Sesto Fiorentino in società partecipate sono state oggetto della prevista ricognizione di legge, ed il loro numero oltreché il loro rilievo per la gestione dei servizi dell'Amministrazione Comunale è stato confermato con la delibera del Consiglio Comunale n. 88/2010;

**DATO ATTO** che il D.L. n° 78/2010, (successivamente convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122), all'art. 14, comma 32, ha introdotto una disciplina del tutto nuova per il settore delle società partecipate, prevedendo un percorso di progressiva dismissione delle partecipazioni in essere stabilendo più nello specifico inizialmente il termine, per i Comuni compresi tra 30.000 e 50.000 abitanti, del 31.12.2011;

**VISTO** l'art. 14, comma 32, succitato il quale prevede che *“Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:*

*a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite”;*

**DATO ATTO** che il Comune di Sesto Fiorentino conta, al 31.12.2011, 48.571 abitanti (come da comunicazione dell'Ufficio Elettorale-Aire-Statistica del Comune di Sesto Fiorentino prot. n° 47739 del 23 ottobre 2012) e che pertanto il Comune di Sesto Fiorentino appare ricompreso nella fattispecie della norma sopra citata;

**VISTO** il parere n. 602/2011/PAR. espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, il 15 novembre 2011, il quale, a seguito di un'approfondita ricostruzione delle norme succedutesi nel tempo, ha disposto che, per i Comuni fra i 30.000 ed i 50.000 abitanti, il termine per porre in liquidazione le società in cui si detengano partecipazioni non più consentite non sia quello del 31 dicembre 2011, ma quello del 31 dicembre 2013, ritenendo la Corte non comprensibile la ratio della disposizione inerente la differenziazione temporale nell'applicazione dei divieti relativi alle partecipazioni societarie e delle conseguenti dismissioni di società già detenute che, per i Comuni fino a 30.000 abitanti, dovevano effettuarsi al 31.12.2012 mentre per quelli con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti - secondo una lettura intesa dalla Corte come eccessivamente restrittiva e non coerente - dovevano avvenire entro il 31.12.2011;

**CONSIDERATA** la giurisprudenza costante della Corte dei Conti (vedasi, tra le altre, Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Lombardia, deliberazione n° 48/2008/PAR. e Sezione di Controllo della Puglia, deliberazione n° 100/2009/PAR), la quale ha affermato con chiarezza che il processo di dismissione prevede l'onere, per gli Enti, di avviare e non di completare la procedura entro i termini previsti dalla legge;

**CONSIDERATO** pertanto che l'obbligo in capo ai Comuni è quello di avviare, per le società che non sono soggette ad una normativa di settore che le escluda dal regime di dismissione, la procedura di messa in vendita delle quote di partecipazione detenute nelle società medesime;

**RICORDATO** che il Comune di Sesto Fiorentino ha deliberato l'adesione al progetto di costituzione dell'Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l. con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 31/03/2000 e la conseguente acquisizione delle partecipazioni nella stessa;

**RICORDATO** che la partecipazione del Comune di Sesto Fiorentino in Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l. è pari allo 0,728% del capitale sociale e risulta essere pertanto estremamente esigua in seno alla compagine societaria e comunque tale da non configurare per il Comune di Sesto Fiorentino una diretta incidenza sulla determinazione degli indirizzi societari;

**CONSIDERATO** che il Comune di Sesto Fiorentino, grazie alla collaborazione con detta società, ha già provveduto ad approvare, con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/2011, il Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC), nel quale sono elencate le più importanti strategie da seguire e le azioni da intraprendere per favorire la riduzione delle emissioni atmosferiche, il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili;

**CONSIDERATO** che l'attuale partecipazione, attivata nell'ottica della razionalizzazione delle risorse ambientali, nel contesto normativo vigente non appare più strategica, essendo di fatto venuto meno, raggiunto l'obiettivo dell'approvazione del Piano Energetico Ambientale Comunale, l'interesse a permanere, per il Comune di Sesto Fiorentino, in seno alla compagine societaria dell'Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l.;

**RITENUTO** pertanto di dismettere la partecipazione detenuta dal Comune di Sesto Fiorentino in Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l.;

**RITENUTO** altresì di dare mandato al Sindaco, in qualità di rappresentate del socio Comune di Sesto Fiorentino in seno alla compagine societaria, di dare seguito alle procedure per addivenire alla dismissione della partecipazione detenuta in Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l. dal Comune di Sesto Fiorentino;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**PRESO ATTO** dell'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco G. Gianassi così come risulta da resoconto verbale della seduta;

**UDITE** le dichiarazioni di voto dei Consiglieri M. Ferrucci, G. Salvetti e S. Giovannini così come risulta da resoconto verbale della seduta;

**CON** la seguente **VOTAZIONE**, espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 25

- Consiglieri votanti n. 25

- Voti favorevoli n. 25 (Sindaco, Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà, Il Popolo della Libertà, Democratici per Sesto, PRC/FdS, Unione di Centro);

## **DELIBERA**

per quanto in premessa sopra esposto:

- di dismettere la quota di partecipazione del Comune di Sesto Fiorentino in Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l., pari allo 0,728 % del capitale sociale;

- di dare mandato al Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino, in qualità di rappresentate del socio Comune di Sesto Fiorentino in seno alla compagine societaria, di dare seguito alle procedure per addivenire alla dismissione della partecipazione detenuta in Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l. dal Comune di Sesto Fiorentino;

## **ED IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'esito della successiva e separata votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 25

- Consiglieri votanti n. 25

- Voti favorevoli n. 25 (Sindaco, Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà, Il Popolo della Libertà, Democratici per Sesto, PRC/FdS, Unione di Centro);

## **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**PARERI SU DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e ss.mm.ii.**

**OGGETTO: Dismissioni della partecipazione detenuta dal Comune di Sesto Fiorentino nella società Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile della U.O.A. UFFICIO DI GABINETTO, esprime sulla delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Sesto Fiorentino, 13-11-2012

**IL RESPONSABILE DELLA  
U.O.A. UFFICIO DI GABINETTO  
f.to BRUSCHI ENIO**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Sesto Fiorentino, 29-11-2012

**IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
f.to AMODEI GIUSEPPE**

---

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to GIORGETTI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to LANDI PATRIZIA

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sesto Fiorentino,

IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

---

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi..

Registrato al n. \_\_\_\_\_

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sesto Fiorentino,

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to LANDI PATRIZIA